

Legge del 26/01/2026 n. 14

Modifiche al [decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209](#), e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05/02/2026

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Modifiche al [decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209](#)

Articolo 2

Art. 2 Modifica al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#)

Articolo 3

Art. 3 Attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione

Articolo 4

Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 20/02/2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Modifiche al [decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209](#)

In vigore dal 20/02/2026

1. Dopo il [comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209](#), sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'[articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e del regolamento di cui al [decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503](#). In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.

8-ter. I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 14, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si

opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'[articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e del regolamento di cui al [decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503](#). In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso».

2. All'[articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la cifra: «3.000» è sostituita dalla seguente: «10.000»;
- b) al comma 2, la cifra: «1.000» è sostituita dalla seguente: «3.000».

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Modifica al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#)

In vigore dal 20/02/2026

1. Dopo il [comma 5 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177](#), del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 3 del presente articolo, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'[articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e del regolamento di cui al [decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503](#). In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque ne acquisisca la disponibilità per il suo tramite non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.

5-ter. I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 3, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'[articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e del regolamento di cui al [decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503](#). In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso».

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione

In vigore dal 20/02/2026

1. Tra i servizi a domanda individuale di cui al [decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, è compreso quello inerente al rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione.

2. Il costo complessivo e le tariffe del servizio di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati dai comuni ai sensi dell'[articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 1983, n. 131](#), nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'[articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201](#).

3. Nei casi previsti dall'[articolo 5, comma 8-ter, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209](#), e dall'[articolo 231, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), introdotti dalla presente legge, l'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso è rilasciata dal competente ufficio della polizia locale ovvero dall'ufficio individuato dall'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai sensi dell'[articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e del regolamento di cui al [decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503](#), alla richiesta di cancellazione del veicolo dal pubblico registro automobilistico o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile è allegata l'attestazione di inutilizzabilità del veicolo rilasciata ai sensi del presente articolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 20/02/2026

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[Torna al sommario](#)